



# PENSIONI

da ottobre 2022

# INCREMENTO TRANSITORIO



# A OTTOBRE INCREMENTO DEL 2% SULLE PENSIONI

Sulla mensilità di ottobre, e fino alla fine dell'anno, per i trattamenti pensionistici complessivamente di importo fino a 2.692 euro è previsto un incremento transitorio del 2%.

Lo ha stabilito il cosiddetto decreto Aiuti Bis (convertito nella legge n.142 del 21 settembre 2022).

Questo incremento apparirà sul cedolino di pensione alla voce: incremento D.L. aiuti bis.





## A CHI È RICONOSCIUTO

Questo incremento è riconosciuto a chi ha trattamenti pensionistici di importo lordo complessivamente pari o inferiore a 2.692 euro (circa 35 mila euro annui).

Sono incluse le prestazioni assistenziali (ad esempio pensioni e assegni sociali, pensioni e assegni in favore degli invalidi civili, ciechi, sordi).

Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore a 2.692 euro e inferiore a questo importo aumentato dell'incremento, ossia inferiore a 2.744,44 euro, l'incremento è comunque attribuito fino al limite maggiorato.

Si stima che le pensionate e i pensionati interessati da questo incremento transitorio siano oltre 13 milioni e mezzo.



# LE PRESTAZIONI ESCLUSE

**Sono escluse:**

- le prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio l'Ape sociale e l'isopensione);
- le indennità per le disabilità (ad esempio indennità di accompagnamento, di comunicazione, speciale per i non vedenti);
- le prestazioni indennitarie (le rendite Inail, le pensioni di guerra).





# PER QUANTO TEMPO SARÀ CORRISPOSTO?



L'incremento è transitorio.

È corrisposto sulle mensilità di pensione di ottobre, novembre, dicembre e sulla tredicesima.

Cessa i suoi effetti il 31 dicembre 2022.

L'incremento non sarà considerato ai fini della rivalutazione che scatterà il 1° gennaio 2023. Il trattamento complessivo di riferimento per chi ha ricevuto l'incremento sarà, cioè, considerato al netto dell'incremento delle pensioni stesso.





# COME SI CALCOLA

L'incremento è erogato con i criteri della perequazione, secondo le modalità previste dalla legge vigente:

- nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo Inps attualmente in pagamento (524,35 euro);
- nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo Inps;
- nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo Inps.



## QUALCHE NUMERO

2%



Si tratta dunque di un incremento, per 3 mensilità e per la tredicesima:

- del 2% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo (fino a 2.097 euro);
- dell'1,8% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo Inps (tra 2.097,4 e 2.621,75 euro);
- dell'1,5% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo Inps e fino a 2.692 euro (tra 2.621,75 euro e 2.692 euro).

Il limite di salvaguardia è 2.744,44. A tutti i trattamenti pensionistici compresi tra 2.692 euro e 2.744,44 euro, sarà erogata la differenza fino al limite maggiorato.

1,5%

1,8%



# QUANTO RICEVERANNO I PENSIONATI?



Ecco quanto riceveranno le pensionate e i pensionati di incremento con la mensilità di ottobre:

<b>Pensione minima 524,35 euro</b>	<b>10,48 euro</b>
<b>Pensione di 1.000 euro</b>	<b>20 euro</b>
<b>Pensione di 1.500 euro</b>	<b>30 euro</b>
<b>Pensione di 2.097,4 euro</b>	<b>41,95 euro</b>
<b>Pensione di 2.621,75 euro</b>	<b>51,39 euro</b>
<b>Pensione di 2.692 euro</b>	<b>52,44 euro</b>
<b>Pensione di 3.000 euro</b>	<b>Zero</b>

L'incremento massimo è di 52,44 euro mensili.

Lo stesso incremento sarà erogato sulle mensilità di novembre e dicembre e sulla tredicesima.





# PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO

L'incremento non ha effetti per l'anno 2022 ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.



# L'INCREMENTO È SOGGETTO A TASSAZIONE



L'incremento è soggetto a tassazione Irpef.

Ai fini delle trattenute fiscali, per quanto riguarda le pensioni a carico delle gestioni private, l'Inps applicherà, sull'incremento transitorio delle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e della tredicesima, l'aliquota media della mensilità di settembre.

Per quanto riguarda le pensioni a carico delle gestioni pubbliche, sarà ricalcolata la voce Irpef del mese.

In entrambi i casi, il conguaglio fiscale sarà operato dall'Inps sulla mensilità di gennaio 2023.

